

Bruxelles, 5.10.2012
COM(2012) 577 final

2012/0279 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla conclusione del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica
relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici
derivanti dalla loro utilizzazione**

RELAZIONE

La convenzione sulla diversità biologica (in appresso “la convenzione”) è il quadro internazionale più importante per le misure intese a conservare la diversità biologica, a utilizzare in modo sostenibile i suoi elementi e a ripartire in maniera giusta ed equa i vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche. Con le attuali 193 parti, la convenzione vige in pressoché tutti i paesi del mondo. L'Unione europea e tutti i suoi 27 Stati membri sono parti della convenzione.

L'articolo 15 della convenzione delinea un quadro generale per l'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione dei benefici: riconosce agli Stati il potere di determinare l'accesso alle risorse genetiche in virtù del diritto di sovranità sulle loro risorse naturali. Le parti, oltre ad adoperarsi per favorire l'accesso alle risorse genetiche, sono tenute ad adottare misure legislative, amministrative o strategiche per ripartire in modo giusto ed equo, con la parte che fornisce le risorse, i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici che risultano dall'utilizzazione commerciale e di altro tipo di dette risorse genetiche.

I capi di Stato e di governo presenti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi nell'agosto del 2002 hanno stabilito di avviare negoziati per definire un “regime internazionale” per l'accesso e la ripartizione dei benefici nell'ambito della convenzione. Il 29 ottobre 2010 la decima conferenza delle parti ha adottato il protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

La decisione della conferenza delle parti invita le parti della convenzione a firmare il protocollo di Nagoya alla prima occasione e a depositare gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure gli eventuali strumenti di adesione, affinché esso possa entrare in vigore quanto prima. Per l'entrata in vigore del protocollo sono necessarie cinquanta ratifiche.

Il protocollo è stato alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 2 febbraio 2011 al 1° febbraio 2012. L'Unione europea e la maggior parte dei suoi Stati membri hanno firmato il protocollo di Nagoya¹.

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione hanno espresso il loro impegno per un'attuazione ed una ratifica in tempi brevi del Protocollo di Nagoya nell'Unione².

La Commissione ha proposto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio³ che istituisce un sistema di misure per l'attuazione del protocollo di Nagoya nell'Unione.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno l'Unione europea proceda alla conclusione del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzazione.

2012/0279 (NLE)

¹ Ad eccezione della Lettonia, di Malta e della Slovacchia.

² Conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 2010 (paragrafi 1 e 21), del 23 giugno 2011 (paragrafo 14), risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 (paragrafo 101), comunicazione della Commissione su una strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244) (Azione 20).

³ COM(2012) 576.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2010 l'Unione e i suoi Stati membri si sono uniti al consenso espresso dalle 193 parti della Convenzione sulla diversità biologica che hanno adottato il Protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.
- (2) L'Unione europea e la maggior parte dei suoi Stati membri hanno firmato il protocollo di Nagoya.
- (3) Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione hanno espresso il loro impegno per un'attuazione ed una ratifica in tempi brevi del protocollo di Nagoya nell'Unione⁵.
- (4) È opportuno approvare il protocollo di Nagoya a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione è approvato a nome dell'Unione.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ Conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 2010 (paragrafi 1 e 21), del 23 giugno 2011 (paragrafo 14), risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 (paragrafo 101), comunicazione della Commissione su una strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244) (Azione 20).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione a norma dell'articolo 33 del protocollo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal protocollo.

Il deposito dello strumento di approvazione avviene simultaneamente al deposito di quello degli Stati membri.

Allo stesso tempo la persona designata deposita la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, della Convenzione sulla diversità biologica.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

“L’Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare dell’articolo 191, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere gli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;*
- protezione della salute umana;*
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*

Inoltre, l’Unione europea adotta misure a livello europeo per l’istituzione di uno spazio europeo della ricerca e per il corretto funzionamento del suo mercato interno.

L’Unione europea dichiara di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione a tutte le materie disciplinate dal presente protocollo.”